

Codice A1805B

D.D. 12 marzo 2021, n. 651

**Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art. 10 della l.r 40/1998 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto "Primi interventi di messa in sicurezza dei Torrenti Maira e Mellea", presentato dal Comune di Cavallermaggiore (CN), localizzato nel Comune di Cavallermaggiore (CN) - Esclusione dal procedimento di VIA / ed espressione del giudizio di valutazione di incidenza.**



**ATTO DD 651/A1805B/2021**

**DEL 12/03/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1805B - Difesa del suolo**

**OGGETTO:** Art. 19 del d.lgs. 152/2006 e art. 10 della l.r 40/1998 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “Primi interventi di messa in sicurezza dei Torrenti Maira e Mellea”, presentato dal Comune di Cavallermaggiore (CN), localizzato nel Comune di Cavallermaggiore (CN) – Esclusione dal procedimento di VIA / ed espressione del giudizio di valutazione di incidenza.

Premesso che:

in data 02/10/2020, il sig. Davide Sannazaro, in qualità di sindaco del Comune di Cavallermaggiore (CN), ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della l.r. 40/1998, domanda di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), inerente al progetto “Primi interventi di messa in sicurezza dei Torrenti Maira e Mellea”, localizzato nel Comune di Cavallermaggiore (CN);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente ai relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. n. 28-1226 del 23/03/2015, che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti al deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998;

il progetto consiste nella realizzazione di alcuni tratti di scogliere in massi e di arginature in terra, per la mitigazione degli effetti provocati dalla piena di progetto del torrente Maira, in particolare sull’abitato di Cavallermaggiore, senza svolgere però una funzione di messa in sicurezza definitiva, quanto piuttosto di presidio di protezione civile;

la zona di intervento non ricade nemmeno parzialmente in aree protette o siti della Rete Natura 2000 ed è localizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e

all'interno delle fasce fluviali del fiume Maira;

preso atto che:

il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato, con nota prot. n. 92218/A1605A del 07/10/2020, quale Direzione competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

il medesimo Nucleo centrale, in data 12/10/2020, ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 2642/A1800A del 09/10/2020, ha delegato la responsabilità del procedimento in oggetto al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

dato atto che:

ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 152/2006, come novellato dall'art. 8 del d.lgs. 104/2017, ai fini dell'avvio del procedimento, è stata inviata ai soggetti interessati, con nota prot. n. 51753/A1805B del 22/10/2020, la comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elaborati sul sito web istituzionale;

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata indetta, con nota prot. n. 60853/A1805B del 04/12/2020, una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, per valutare l'opportunità di procedere alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, ovvero di subordinare l'esclusione a specifiche condizioni;

a seguito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici di questo Settore, con nota prot. n. 200/A1805B del 04/01/2020, sono state richieste al proponente, ai sensi dell'art. 19 c. 6 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., integrazioni progettuali, da presentare entro il termine di 45 giorni;

in data 12/02/2021, il proponente ha provveduto a caricare sulla suddetta piattaforma digitale le integrazioni richieste;

alla luce delle suddette integrazioni, con nota prot. n. 8766/A1805B del 19/02/2021 è stata formulata a tutte le amministrazioni interessate la richiesta dei pareri finali nell'ambito della suddetta conferenza di servizi asincrona;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, di seguito elencati:

- note prot. n. 12664/A1906A del 20/11/2020 e n. 2449/A1906A del 26/02/2021 della Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- note prot. n. 105695 del 22/10/2020 e n. 18567 del 26/02/2021 dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest);

- nota prot. n. prot. n. 24715/A1600A del 03/03/2021 della Direzione Ambiente, Energia e Territorio;
- note prot. n. 67294 del 23/11/2020 e n. 1064 del 11/01/2021 della Provincia di Cuneo;
- note prot. n. 4269 del 11/11/2020 e n. 4754 del 09/12/2020 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso;
- nota prot. n. 1077 del 01/03/2021 di Rete Ferroviaria italiana S.p.A;

valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

rilevato che:

gli interventi progettuali non ricadono in Aree Protette né in siti appartenenti alla Rete Natura 2000 e che dal punto di vista ecologico-ambientale non si evidenziano problematiche;

l'intervento riguarda un'area posta circa 7 Km a monte della ZSC IT1160011 di competenza dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Monviso, ove sono conosciute popolazioni di specie di interesse comunitario e conservazionistico quali Trota marmorata, Vairone, Cobite comune, Gobione europeo, Cavedano, Sanguinerola, Trota fario, Barbo italiano, Ghiozzo padano, Arborella, Triotto, Pigo;

le opere di progetto sono previste in aree golenali esterne e distanti dall'alveo principale e non si prevede la realizzazione di piste o rampe in alveo, ad eccezione di quanto necessario per l'esecuzione della scogliera in sponda sinistra della bealera del Priocco;

le aree oggetto degli interventi in progetto sono soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del d.lgs. 42/2004;

il Comune di Cavallermaggiore (CN), risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 poiché dotato della Commissione locale per i Paesaggio, pertanto la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi della vigente normativa di tutela paesaggistica è in capo all'Amministrazione Comunale e non rientra nelle competenze della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.3 della l.r. 32/2008;

l'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 d.lgs. 42/2004, nei termini stabiliti dalla l. 241/1990;

rilevato inoltre che:

è possibile riconoscere una sostanziale compatibilità del progetto in esame rispetto ai disposti contenuti all'interno dello strumento urbanistico comunale vigente; per i sedimi soggetti ad esproprio, dovranno essere attivate, ove necessario, le relative procedure urbanistiche di apposizione di vincoli preordinati all'esproprio di cui agli artt. 11, 12 e 19 del d.p.r. 327/01, nonché art. 17 bis della l.r. 56/77;

gli interventi in progetto sono altresì compatibili con la pianificazione di bacino vigente e risultano migliorativi rispetto all'attuale situazione di esposizione del concentrico agli effetti delle piene del Maira, del Mellea e del reticolo artificiale che attraversa il concentrico, anche se possono non essere sufficientemente efficaci se non si opera correttamente la gestione delle bealere;

considerato che:

l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, con d.d. n. 210/2020 del 10/11/2020, ha ritenuto

che, con riferimento alle vigenti Misure di Conservazione generali e sito- specifiche, l'intervento di cui trattasi, realizzato secondo quanto descritto nella documentazione inviata, non appare tale da comportare l'attivazione della fase di "valutazione appropriata", ai sensi del d.p.r. n. 357/1997 e della l.r. n. 19/2009;

considerato inoltre che:

RFI S.p.A., con nota prot. n. 1077 del 01/03/2021, in merito alle interferenze che le opere in progetto possono avere con l'infrastruttura e l'esercizio ferroviario (intervento n. 4), ha espresso, per quanto di competenza, parere di massima non ostativo, fermo restando che, al fine di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi, dovrà essere presentata specifica domanda corredata degli elaborati di progetto esecutivo e riservandosi di formulare più puntuali osservazioni e/o prescrizioni di dettaglio in merito al progetto esecutivo che sarà presentato;

alcune opere ricadono all'interno della fasce di rispetto stradale (30 m dal confine stradale);

nell'area in cui sono previsti gli interventi in progetto sono presenti opere di presa e restituzione relative a concessioni di derivazioni idrica, in particolare la derivazione CN5638 ad uso agricolo del Consorzio Irriguo "Bealera dei Molini" di Cavallermaggiore e l'istanza CN6253 ad uso civile del Comune di Cavallermaggiore;

gli interventi in progetto non presentano particolari criticità dal punto di vista ambientale e sono compatibili con la salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e con la tutela della fauna selvatica ed acquatica;

i principali impatti nella realizzazione degli interventi sono individuabili nelle operazioni di escavazione e trasferimento del materiale litoide che potrebbero determinare artificializzazione paesaggistica, se non adeguatamente mitigata, interruzione del reticolo idrografico minore e consumo di suolo fertile;

gli elaborati tecnico-progettuali trasmessi affrontano in modo esauriente gli impatti generati dagli interventi ed individuano misure di ripristino ambientale sulle componenti ambientali vegetazione, fauna ed ecosistemi, nonché misure di buona cantieristica, la cui esecuzione deve intendersi come prescritta e vincolante nella fase realizzativa dell'opera;

al fine di evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, risultano necessarie alcune condizioni ambientali, esplicitate nell'Allegato A;

preso inoltre atto che:

il proponente, con nota prot. n. 2873 del 11/03/2021, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le suddette condizioni ambientali;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente

determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
- d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
- l.r. 40/1998
- d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999

#### **DETERMINA**

di ritenere che il progetto “Primi interventi di messa in sicurezza dei Torrenti Maira e Mellea”, presentato dal Comune di Cavallermaggiore (CN), localizzato nel Comune di Cavallermaggiore (CN), sia escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

L'estensore

ing. Roberto Fabrizio

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)  
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato\_A.doc

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## **Allegato A**

*Legge regionale 40/1998 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto “Primi interventi di messa in sicurezza dei Torrenti Maira e Mellea”*

### **Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari**

**Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017**

#### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, secondo il modello disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

#### **2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**

*Fase di progettazione definitiva ed esecutiva*

*Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam*

2.1 Al fine di rendere più immediatamente comprensibile la lettura del progetto, si suggerisce di inserire nel progetto definitivo le tavole riportanti l'andamento planimetrico delle bealere e le loro chiuse realizzate con una ortofoto ad esempio tipo Google Hybrid, in modo da poter anche identificare il nome delle vie a cui ci si riferisce nella descrizione.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte*

2.2 Nel progetto definitivo dovrà essere sviluppato un dettagliato piano di azione per la gestione delle balere in caso di piena, che dovrà far parte del piano di protezione civile. Quest'ultimo dovrà anche tenere conto di una corretta manutenzione del reticolo artificiale, affinché sia sempre efficiente in tutte le sue parti.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte*

2.3 In fase di progettazione esecutiva, dovrà essere effettuata una stima dei quantitativi dei rifiuti ottenuti con una valutazione merceologica di questi, in modo tale da predisporre delle aree/contenitori per effettuare una raccolta separata di quelle frazioni che possono essere inviate al recupero. A tal proposito occorrerà effettuare un'indagine sui possibili impianti di recupero disponibili sul territorio (in funzione anche dalla distanza rispetto alle opere), anche al fine di limitare il più possibile il trasporto. Si ricorda inoltre che, rispetto alle possibili destinazioni dei rifiuti, occorre valutare la possibilità che questi in via prioritaria siano inviati ad impianti di recupero di materia; solo qualora si sia verificato che non è possibile il loro recupero, i rifiuti possono essere destinati allo smaltimento.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Regione Piemonte*

2.4 Si ricorda che le terre e rocce di scavo possono essere riutilizzate al di fuori del cantiere come sottoprodotti se conformi ai requisiti previsti dal d.p.r. 120/2017. Considerando la previsione di riutilizzo nel sito di produzione del materiale di scavo, l'intervento ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 24 del d.p.r. 120/2017 ("Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti") e pertanto la ditta dovrà provvedere alla caratterizzazione analitica delle terre.

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte*

2.5 Si raccomanda, nella progettazione esecutiva, il recepimento delle seguenti normative di settore:

- a) d.g.r. n. 72-13725 del 29/03/2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere o interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della L.R. 37/2006" per quanto riguarda i periodi di effettuazione dei lavori in alveo, la continuità fluviale, operazioni di allontanamento della fauna ittica prima degli interventi, la prevenzione dell'intorbidimento delle acque, anche con riferimento ai corpi idrici "minori" interessati dalle opere;
- b) Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B alla d.g.r. n. 33-5174 del 12/6/2017)

*Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso*

### **3. Condizioni e misure supplementari per il rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento**

#### ***Interferenza con l'infrastruttura ferroviaria***

3.1 Al fine di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi, il proponente dovrà presentare, a R.F.I. S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Torino, regolare domanda, corredata degli elaborati di progetto esecutivo che dovranno contenere, tra l'altro, sezioni plano-altimetriche rappresentative in corrispondenza dei punti significativi perpendicolari all'asse del



tracciato ferroviario ed indicative dell'esatta posizione dell'opera in progetto rispetto al confine ferroviario ed alla più vicina rotaia e un dettagliato cronoprogramma dei lavori.

### ***Interferenza con l'infrastruttura stradale***

3.2 Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere richiesto il nulla osta all'Ente proprietario della strada SP20 (attualmente è il Settore viabilità della Provincia di Cuneo, ma sarà dismessa all'ANAS nel corso del 2021), nonché la relativa ordinanza veicolare, qualora fosse necessario operare dal piano stradale della SP20.

### ***Interferenza con le opere di derivazione idrica***

3.3 Le eventuali modifiche alle opere delle derivazioni dovranno essere segnalate ai titolari delle concessioni / istanze indicati in premessa (derivazione CN5638 e istanza CN6253), al fine di consentire a tali soggetti di avviare, con tempistiche congruenti, le attinenti necessarie procedure amministrative di cui all'art. 27 del d.p.g.r. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i..